

Tiziana Depaoli
Dottore Commercialista
Revisore legale

Spett.le

COMUNE di MOLVENO

Piazza Marconi, 1

38018 MOLVENO (TN)

Oggetto: parere sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 2025 – 2027 ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000, sulla variazione al D.U.P. 2025 – 2027 e sulla proposta di variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione 2025 – 2027

La sottoscritta, in qualità di revisore dei conti del Comune di Molveno, nominata con delibera dell'organo consiliare n. 50 del 15 dicembre 2022, visti:

- il bilancio di previsione 2025 – 2027, approvato con delibera consiliare n. 50 del 23 dicembre 2024;
- il rendiconto per l'esercizio 2024, approvato con delibera consiliare n. 15 del 4 giugno 2025;
- la proposta di deliberazione consiliare concernente le verifiche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- la proposta di variazione al bilancio 2025 - 2027 che verrà sottoposta al Consiglio comunale;

premesse che

- gli enti locali provvedono alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa;

- il co. 2 del citato art. 193 stabilisce che almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie a adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- l'art. 175 co. 8 del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Il Revisore unico procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione e rileva quanto segue.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone *"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3. bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

VERIFICA degli EQUILIBRI di BILANCIO

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse ovvero l'esistenza di minori entrate o maggiori spese rispetto a quelle attualmente stanziare a Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

I Responsabili di servizio, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore rileva che:

- permangono gli equilibri generali di bilancio;

- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi e non emergono situazioni di criticità che facciano pensare a mancate riscossioni che non possano essere coperte dal Fondo crediti di dubbia esigibilità come quantificato in sede di bilancio di previsione e accantonato nell'avanzo di amministrazione;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati.

VARIAZIONI di BILANCIO

Il Revisore:

- vista la proposta di assestamento generale di bilancio di previsione 2025 - 2027, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi e acquisita dalla sottoscritta in data 7 luglio 2025, che verrà sottoposta al Consiglio comunale e che si riassume nei seguenti schemi:

VARIAZIONI BILANCIO di PREVISIONE 2025/2027 - anno 2025			
FONTI di FINANZIAMENTO	Competenza	IMPIEGO FONDI	Competenza
Maggiori entrate parte corrente	€ 4.000,00	Maggiori spese parte corrente	€ 34.000,00
Minori spese parte corrente	€ 30.000,00	Minori entrate parte corrente	
Totale parte corrente	€ 34.000,00	Totale parte corrente	€ 34.000,00
Maggiori entrate parte straordinaria	€ 10.000,00	Maggiori spese parte straordinaria	€ 140.000,00
Minori spese di parte straordinaria		Minori entrate parte straordinaria	
Totale parte straordinaria	€ 10.000,00	Totale parte straordinaria	€ 140.000,00
Avanzo di amministrazione	€ 130.000,00	Fondo di riserva	
TOTALE	€ 174.000,00	TOTALE	€ 174.000,00

VARIAZIONI BILANCIO di PREVISIONE 2025/2027 - anno 2026			
FONTI di FINANZIAMENTO	Competenza	IMPIEGO FONDI	Competenza
Maggiori entrate parte corrente		Maggiori spese parte corrente	€ 30.000,00
Minori spese parte corrente	€ 30.000,00	Minori entrate parte corrente	
Totale parte corrente	€ 30.000,00	Totale parte corrente	€ 30.000,00
Maggiori entrate parte straordinaria		Maggiori spese parte straordinaria	
Minori spese di parte straordinaria		Minori entrate parte straordinaria	
Totale parte straordinaria	€ -	Totale parte straordinaria	€ -
Avanzo di amministrazione		Fondo di riserva	
TOTALE	€ 30.000,00	TOTALE	€ 30.000,00

VARIAZIONI BILANCIO di PREVISIONE 2025/2027 - anno 2027			
FONTI di FINANZIAMENTO	Competenza	IMPIEGO FONDI	Competenza
Maggiori entrate parte corrente		Maggiori spese parte corrente	€ 30.000,00
Minori spese parte corrente	€ 30.000,00	Minori entrate parte corrente	
Totale parte corrente	€ 30.000,00	Totale parte corrente	€ 30.000,00
Maggiori entrate parte straordinaria		Maggiori spese parte straordinaria	
Minori spese di parte straordinaria		Minori entrate parte straordinaria	
Totale parte straordinaria	€ -	Totale parte straordinaria	€ -
Avanzo di amministrazione		Fondo di riserva	
TOTALE	€ 30.000,00	TOTALE	€ 30.000,00

- preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- considerato che, per quanto riguarda la variazione di assestamento generale non è necessario intervenire con particolari variazioni per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, viene proposta la suesposta variazione di bilancio predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili di settore, al fine di adeguare le previsioni di spesa di determinati Programmi e Missioni ad esigenze e necessità di spesa che sono intervenute nel corso dell'esercizio, così come alcune previsioni di entrata; l'attuale stanziamento del fondo di riserva risulta adeguato con la variazione di assestamento in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno;
- considerato che a seguito della sopramenzionata variazione non si altera il pareggio finanziario del bilancio, rimanendo invariati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti, compreso l'equilibrio di cassa per l'anno 2025 e rispettati gli obiettivi predeterminati dalla relazione previsionale e programmatica;
- preso atto che si intende allo stesso modo variato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027, nonché il prospetto delle spese di investimento e relative fonti di finanziamento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027;
- preso atto che le variazioni, riguardando opere pubbliche, introducono una variazione al Programma Generale delle opere Pubbliche 2025 - 2027 contenuto nel D.U.P.;
- ravvisato il rispetto dell'equilibrio di bilancio, nonché la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle previsioni effettuate.

Il Revisore dei conti, a seguito dei rilievi effettuati,

RITIENE

di poter esprimere **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli **equilibri** generali di bilancio 2025 – 2027 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui, ed in merito alla **regolarità** tecnico-formale del terzo provvedimento di **variazione del bilancio** di previsione 2025 – 2027 proposto, nonché alle conseguenti e correlate variazioni al D.U.P. 2025 – 2027.

Molveno, lì 11 luglio 2025

Il Revisore unico

dott.ssa Tiziana Depaoli

